

Addì 8 Febbraio 1968,

t r a

la ditta MOREN, rappresentata dal Sig. ZEPPELLI ROMANO, assistito dal Sig. MAZZAGANI PIETRO dell'API di Modena,

la C.G.I.L., rappresentata dal Sig. FERRARESI IVO e SELMI WILLIAM,

e la C.I.S.L., rappresentata dal Sig. PIZZIRANI MARINO,

si è stipulato il presente accordo:

- 1) In seguito sui futuri aumenti salariali derivanti dal rinnovo del contratto nazionale a decorrere dal 1° Febbraio 1968 verrà corrisposto a tutti i dipendenti un aumento percentuale calcolato sulla paga base del 7%. Resta inteso che detto aumento percentuale decadrà immediatamente non appena in seguito al rinnovo del contratto entreranno in vigore le nuove tabelle salariali.
- 2) A decorrere dal 1° Febbraio 1968, verrà corrisposto a tutti i dipendenti esclusi gli impiegati, una indennità di mancato contratto pari all'8% della paga contrattuale.
- 3) A decorrere dal 1° Febbraio 1968 verrà corrisposto a tutti i dipendenti un premio di produzione nella misura di L. 10 orarie. A decorrere dal 1° Novembre 1968 detta misura sarà portata a L. 20 orarie.
- 4) L'orario di lavoro del personale operaio verrà ridotto a 44 ore settimanali a parità di retribuzione a partire dal 1° Maggio 1968.
- 5) Tutti i dipendenti operai, apprendisti, datissimi, usufruiranno nella attività di una pausa retribuita di 15 minuti.
- 6) A tutti gli operai residenti fuori del Comune di Modena, saranno rimborsate le spese di trasporto, calcolate sulla base del costo dei normali servizi pubblici (ferrovie o autolinee) siano essi usati o no. A tutti i dipendenti verrà corrisposto, a titolo di concessione spese di trasporto sui servizi urbani la somma di L. 300 mensili.
- 7) Al personale, operaio, esclusi gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 giorni di calendario, verranno pagati per intero i tre giorni di carenza. Verrà altresì, a partire dal 16° giorno, corrisposta una integrazione malattia pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 8) In caso di infortunio a decorrere dal 3° giorno, verrà corrisposto ai dipendenti, operai ed apprendisti, un'integrazione dell'indennità giornaliera pari al 10% della retribuzione giornaliera.
- 9) Nel mese di settembre 1968 la parti si incontreranno per esaminare le possibilità di ripartire l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).
- 10) L'azienda si impegna ad effettuare la contante delle quote sindacali e della quota di servizio a carico di tutti i dipendenti secondo le modalità da stabilirsi.

11) L'accordo decorre dal 1° Febbraio 1968 e resta in vigore fino al 31 Dicembre 1969. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetta tre mesi prima della scadenza. L'azienda si impegna di incontrarsi con i sindacati entro il 1° Settembre 1969 per esaminare la probabilità di collegare il premio di produzione ad elementi obiettivi.

Successivamente al 31 Dicembre 1969 l'accordo, anche se denunciato da una delle parti contraenti resterà in vigore fino alla stipulazione di un nuovo accordo.

12) Le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano ad approvare la lotta contro gli scioperi in corso per il rinnovo del contratto di lavoro e a non avanzare richieste di parità salariale e livello aziendale e interaziendale per tutto il tempo di validità del presente accordo.

13) Il personale in linea di massima verrà inquadrato nella 4° categoria e oltre. Per la definitiva eliminazione della 1° categoria la parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1968.

14) Il presente accordo annulla e sostituisce l'accordo precedente stipulato il 29/7/1967.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA SICILIA

P. I.P.A.

P. LA SICILIA

P. LA SICILIA